



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Uff. IV ex Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L. 16.05.2008 n. 85, relativo alle disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24.12.2007, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge n. 121 del 14.07.2008;
VISTO il Decreto legislativo 27.10.2009, n. 150;
VISTO il C.C.N.I. n. 1 del 25.03.2010;
VISTO il Decreto legislativo 30.06.2011, n. 123;
VISTO il C.C.N.Q. per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018), sottoscritto il 13.07.2016;
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12.02.2018;
VISTO il D.P.C.M. 21.10.2019, n. 140, concernente il nuovo regolamento di organizzazione del M.I.U.R.;
VISTO il D.L. n. 1 del 9.01.2020 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12 del 5.03.2020;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, emanata il 3 ottobre 2013 con prot. n. 14032, contenente i criteri generali per il trasferimento del personale amministrativo iscritto nei ruoli del MIUR, attraverso l'istituto compensativo dell'interscambio;
CONSIDERATO che nella predetta direttiva è prevista l'emanazione, ordinariamente nel mese di ottobre di ogni anno, di uno specifico bando che regoli i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di cui trattasi;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni e principi)

Il presente bando disciplina le modalità di interscambio tra sedi, dovendosi intendere, come interscambio, il reciproco trasferimento di due unità di personale amministrativo da una sede di servizio ad altra del Ministero dell'Istruzione. L'interscambio è rivolto esclusivamente al personale amministrativo delle aree funzionali del "Comparto Funzioni Centrali" appartenente ai ruoli del Ministero dell'Istruzione, in servizio presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione, e non già al personale della scuola, docente e non ("Comparto Istruzione e Ricerca"). Sono ammessi inoltre a partecipare alla procedura i dipendenti di ruolo del Ministero dell'Istruzione che prestino servizio in posizione di comando presso altre amministrazioni.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Uff. IV ex Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Condizione per l'interscambio è che i richiedenti interessati siano inquadrati nella medesima Area funzionale, appartenenti allo stesso profilo professionale e alla medesima fascia retributiva.

Art. 2

(Modalità di partecipazione)

Le domande di partecipazione alla procedura di interscambio, da compilarsi secondo l'allegato schema (**Allegato 1**), dovranno essere inviate alla ex Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IV, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e digitalizzate, dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC, per il tramite dell'ufficio di appartenenza, al seguente indirizzo: dgruf@postacert.istruzione.it. Si prega di riportare, nell'oggetto, la dicitura: "Bando per interscambio 2020". Non saranno prese in considerazione le domande inviate in forma cartacea e le domande inviate oltre il predetto termine. Ove siano presentate domande irregolari, l'ufficio competente provvederà a richiederne la regolarizzazione.

Art. 3

(Esame delle domande e graduatoria finale)

Le domande trasmesse entro il termine stabilito saranno esaminate dall'Ufficio IV della ex Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando. A ciascuna domanda sarà assegnato un punteggio, secondo i criteri di cui all'**Allegato 2**. Il punteggio sarà riportato in una graduatoria finale, predisposta dall'ufficio e pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Istruzione.

Art. 4

(Trasferimenti)

Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria finale, si procederà al trasferimento dei candidati, in ragione di quanto di seguito riportato.

I trasferimenti verranno disposti presso la sede centrale o gli Uffici Scolastici Regionali dell'Amministrazione. Il personale trasferito presso la sede centrale sarà successivamente assegnato agli uffici della medesima dalla ex Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie. Il personale trasferito presso gli Uffici Scolastici Regionali sarà successivamente assegnato agli uffici dei medesimi dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Nel caso in cui pervengano due sole domande di interscambio reciproco su sedi diverse, fermo restando il disposto di cui all'art. 1 del presente bando, si procederà al trasferimento indipendentemente dal punteggio conseguito dai richiedenti.

Ove siano presentate più domande per la stessa sede, fermo restando il disposto di cui all'art. 1 del presente bando:

- a) si procederà prioritariamente al trasferimento del candidato che si trovi nello stato di cui all'art. 21 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; ove vi siano più candidati in possesso di tale stato, si procederà al trasferimento del candidato con punteggio più alto;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Uff. IV ex Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

- b) si procederà al trasferimento del candidato con punteggio più alto, calcolato in base ai criteri di cui all'**Allegato 2**;
- c) a parità di punteggio, in ogni caso, verrà data precedenza al candidato più giovane d'età;
- d) in nessuna caso si procederà al trasferimento, ove su una sede sia presentata una domanda unica, senza possibilità di interscambio.

Art. 5

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Istruzione – ex Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie - viale Trastevere 76/A – 000153 Roma, e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura.

Art. 6

(Norme finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, nonché alla Direttiva del 3 ottobre 2013.

A.D.

IL DIRIGENTE GENERALE

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020)

Jacopo Greco